REGOLAMENTO (CEE) N. 2861/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

riguardante l'applicazione della decisione n. 41/71 del Consiglio di associazione previsto dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [2] è stata firmata il 29 luglio 1969 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1971;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1251/71 [3], ha reso applicabile la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa;

considerando tuttavia che una deroga a tale decisione è stata introdotta a decorrere dal 1° dicembre 1971, con la decisione n. 41/71 del Consiglio di associazione onde tener conto della situazione particolare della Mauritania per quanto concerne i prodotti della pesca;

considerando che, conformemente all'articolo 46 di detta Convenzione, è necessario adottare le misure necessarie all'esecuzione di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alla decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione, allegata al regolamento (CEE) n. 1251/71, la decisione n. 41/71 del Consiglio di associazione, allegata al presente regolamento è applicabile.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 44.
(2) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.
(3) GU n. L 135 del 21. 6. 1971, pag. 1.